



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N° 141

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Novità in merito alla formazione individuale per acquisire crediti ECM

Gentili Presidenti,

le ultime delibere approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ad inizio giugno hanno determinato importanti novità nell'ambito della formazione individuale e conseguenti modifiche che andranno ad aggiornare alcune parti del *Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario* (par. 3.1, par. 3.2, par. 3.2.1, par. 3.3, par. 3.5).

Tali modifiche, già applicabili dal triennio formativo in corso, interessano in particolare:

- l'attività di ricerca scientifica, in cui sono stati aggiunti, oltre alle pubblicazioni scientifiche e studi e ricerca, i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica,
- il tutoraggio individuale,
- l'autoformazione

attività queste che, unitamente alla formazione individuale all'estero, rientrano nella "formazione individuale" perché non sono erogate da provider.

Riguardo alle pubblicazioni scientifiche è chiarito meglio il concetto di "posizione preminente":

i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus e Web of Science / Web of Knowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente).

In merito poi al tutoraggio individuale i professionisti sanitari che svolgono tale attività in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

La nuova formulazione estende e chiarisce meglio le figure interessate:



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie. Tra questi rientrano *Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti*): questa parte rappresenta una nuova apertura;
- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Per quanto riguarda l'autoformazione, in questa attività non rientrano soltanto la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, ma anche di **manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.**

Altra novità per l'autoformazione contenuta nella delibera della Commissione è l'inclusione dell'**attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.**

Il numero dei crediti da attribuire sarà valutato, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, secondo la corrispondenza 1h = 1 credito.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Vi ricordo che i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

Con una seconda delibera la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha voluto valorizzare nell'ambito del sistema ECM i corsi formativi in materia di Good Clinical Practice (GCP), la cui frequenza costituisce requisito indispensabile per la partecipazione ad attività di sperimentazione ai sensi della normativa vigente e riconoscere la frequenza ai suddetti corsi non erogati da provider ECM come fattispecie di formazione individuale nell'ambito dell'Attività di ricerca scientifica, purché in presenza di requisiti minimi funzionali a garantire la qualità di tali percorsi formativi, nonché incentivare la pianificazione dei corsi GCP da parte dei provider accreditati nel sistema ECM.

All'interno del par. 3.2. del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario* viene inserito il par. 3.2.3 sui *“Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica”*. Ad essere previsto è che questi siano erogati da:

- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

I programmi devono essere coerenti alle Linee Guida sulla Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento. I professionisti hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, tramite il portale o l'APP del CoGeAPS. L'ammontare dei crediti per la frequenza a questi corsi contribuisce al raggiungimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

Soltanto i corsi con data inizio a partire dal primo gennaio 2020 saranno riconosciuti nell'ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022.

L'ampliamento delle modalità previste per acquisire crediti ECM tramite la formazione individuale è il risultato dell'azione proattiva della FNOMCeO, volta ad agevolare i medici e gli odontoiatri nel soddisfacimento del loro percorso formativo.

Cordiali saluti

Il Presidente

Filippo Anelli



ANELLI
FILIPPO
FNOMCEO
PRESIDENTE
07.07.2022
10:48:26
GMT+00:00

All. ti: delibere Commissione Naz.le ECM 08 giugno 2022

BB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTI l'art. 16 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., nel quale si stabilisce che "La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative" e l'art. 16 quater del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale"

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per

l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO dell'audizione del Sottosegretario di Stato Sen. Prof. Sileri, avvenuta nella seduta del Comitato di Presidenza del 19 gennaio 2022;

PRESO ATTO della necessità di riconoscere l'impegno profuso dai professionisti sanitari nella conduzione delle attività di docenza e tutoraggio in ambito universitario;

VALUTATI gli esiti della sperimentazione condotta dalla Provincia autonoma di Trento circa l'inclusione dei "coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi universitari in ambito sanitario" tra i destinatari dell'applicazione della disciplina di cui al paragrafo 3.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nella seduta del 24 marzo 2022 ha ritenuto di rimettere al Gruppo per la Riforma e la Valorizzazione del sistema ECM gli opportuni approfondimenti circa la modifica della disciplina in materia di "formazione individuale" di cui al Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

TENUTO CONTO delle proposte di revisione del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario elaborate dal Comitato tecnico delle Regioni in occasione della riunione del 11 maggio 2022 in merito alla disciplina in materia di "formazione individuale";

CONSIDERATA la proposta di modifica avanzata dal Gruppo per la Riforma e la Valorizzazione del sistema ECM relativamente ai par. 3.1., 3.2.1, 3.3., 3.5. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

VALUTATA la possibilità di predisporre una funzionalità di ricerca delle pubblicazioni scientifiche atta ad interrogare le banche date esistenti in materia.

PRESO ATTO dell'indirizzo espresso dal Comitato di Presidenza nella seduta del 18 maggio 2022 in merito alle predette revisioni del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

ATTESO il parere espresso dal Comitato tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 06.06.2022, reso ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017.

DELIBERA

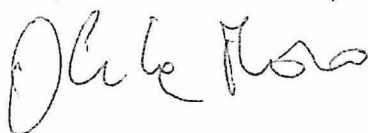
1. La modifica dei seguenti paragrafi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

- a) Paragrafo 3.1. "Attività formative non erogate da *provider*";
- b) Paragrafo 3.2.1 "Pubblicazioni scientifiche";
- c) Paragrafo 3.3. "Tutoraggio individuale";
- d) Paragrafo 3.5. "Autoformazione".

2. L'aggiornamento dei paragrafi sopra indicati è dettagliato nell'allegato, parte integrante della presente delibera.

Roma, 8/6/2022

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



ALLEGATO

3.1. Attività formative non erogate da *provider*

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:

- a) attività di ricerca scientifica:
 - 1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
 - 2. studi e ricerca (vedi Allegato V);
 - 3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
- b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
- c) attività di formazione individuale all'estero (vedi Allegato VII);
- d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione di cui al successivo §3.5, **ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla**

docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

3.2. Attività di ricerca scientifica

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus e Web of Science / Web of Knowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente).

3.3. Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario¹ e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7;
- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

3.5. Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, **manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati** come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, **ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione** valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

¹Nota 7 Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. **È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.**

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei *provider*, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria";

VISTO il Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;

VISTA la legge dell'11 gennaio 2018 n. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO l'art. 7 del decreto del Ministro della Salute del 30 novembre 2021 recante "Misure di adeguamento dell'idoneità delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica alle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014";

VISTO il paragrafo 3.2. rubricato "Attività di ricerca scientifica" del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019;

VISTO il decreto legislativo n.52 del 2019 attuativo della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

CONSIDERATA l'importanza di valorizzare nell'ambito del sistema ECM i corsi formativi in materia di Good Clinical Practice (GCP), la cui frequenza costituisce requisito indispensabile per la partecipazione ad attività di sperimentazione ai sensi della normativa vigente;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Sezione IV e dal Comitato tecnico delle Regioni in merito all'inquadramento dei corsi GCP ai fini ECM e dell'interlocuzione intercorsa con l'Ufficio GCP dell'AIFA, dalle quali è emersa la disomogeneità di tali corsi, sia dal punto di vista della durata sia degli Enti erogatori degli stessi, oltre all'assenza di una dettagliata regolamentazione in materia;

VALUTATA la proposta del C.T.R. di riconoscere la frequenza ai corsi GCP non erogati da provider ECM come fattispecie di formazione individuale nell'ambito dell' "Attività di ricerca scientifica" di cui al par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, in presenza di requisiti minimi funzionali a garantire la qualità di tali percorsi formativi, nonché di incentivare la pianificazione dei corsi GCP da parte dei provider accreditati nel sistema ECM;

PRESO ATTO che la Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 22 aprile u.s. ha approvato la proposta elaborata dal C.T.R.;

DELIBERA

1. All'interno del par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario dedicato all'Attività di ricerca scientifica è inserito il par. 3.2.3. rubricato "*Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)*", il cui contenuto si riporta di seguito:

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

- *Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;*
- *Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;*
- *Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);*
- *Società scientifiche.*

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di

Commissione nazionale per la formazione continua

tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l' APP del Co.Ge.Aps,

L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

2. I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell'ambito della Formazione individuale, come precisato dal par. 1 della presente delibera, a decorrere dal triennio 2020/2022.

3. La disposizione di cui al par. 2 si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dal 1° gennaio 2020.

Roma, 8/06/22

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

